

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 agosto 2012, n. 0158/Pres.

Regolamento concernente modalità e criteri per la concessione di contributi in favore di organismi regionali che gestiscono sistemi di certificazione forestale per il funzionamento degli stessi organismi, il mantenimento, l'incremento della certificazione forestale regionale e per stimolare e favorire un sempre maggiore utilizzo del legname certificato, in attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).

Modifiche apportate da:

DPRReg. 23/5/2016, n. 0111/Pres. (B.U.R. 1/6/2016, n. 22).

| | |
|-------------|--|
| Articolo 1 | Finalità |
| Articolo 2 | Regime di aiuto |
| Articolo 3 | Beneficiari |
| Articolo 4 | Attività ed iniziative ammissibili a contributo |
| Articolo 5 | Spese ammissibili a contributo ed intensità del contributo |
| Articolo 6 | Presentazione della domanda |
| Articolo 7 | Istruttoria della domanda e concessione del contributo |
| Articolo 8 | Rendicontazione della spesa |
| Articolo 9 | Liquidazione del contributo |
| Articolo 10 | Cumulo degli aiuti |
| Articolo 11 | Esclusioni |
| Articolo 12 | Disposizione di rinvio |
| Articolo 13 | Entrata in vigore |

Articolo 1 (Finalità)

1. Il presente regolamento, al fine di incentivare l'introduzione e il mantenimento di sistemi di certificazione delle gestioni forestali ecosostenibili e delle catene di custodia della selvicoltura, dell'arboricoltura da legno e della pioppicoltura, dei prodotti naturali del bosco e di quelli da esso derivati, nonché per promuovere l'istituzione e la valorizzazione di marchi di provenienza e di qualità del legname regionale, disciplina le modalità e i criteri per la concessione di contributi in favore di organismi regionali che gestiscono sistemi di certificazione forestale per il funzionamento degli stessi organismi, il mantenimento, l'incremento della certificazione forestale regionale e per stimolare e favorire un sempre maggiore utilizzo del legname certificato, in attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).

Articolo 2 (Regime di aiuto)¹

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi a titolo de minimis, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352/1 del 24 dicembre 2013.

2. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un'impresa unica non può superare l'importo di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

3. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, per impresa unica si intende l'insieme delle imprese tra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni, nonché le imprese tra le quali intercorre una delle seguenti relazioni, per il tramite di una o più altre imprese:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

¹ Articolo sostituito da art. 2, c. 1, DPR Reg. 23/5/2016, n. 0111/Pres. (B.U.R. 1/6/2016, n. 22).

- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Articolo 3 (Beneficiari)

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1 bis della legge regionale 9/2007, i beneficiari del contributo sono gli organismi regionali cui aderiscono proprietari forestali del Friuli Venezia Giulia e che gestiscono sistemi di certificazione forestale regionale.

Articolo 4 (Attività ed iniziative ammissibili a contributo)

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti attività ed iniziative:
- a) funzionamento dell'organismo regionale di cui all'articolo 3;
 - b) individuazione, mantenimento ed ampliamento delle superfici certificate per la gestione forestale sostenibile;
 - c) ottenimento della certificazione di catene di custodia dei prodotti forestali, dei prodotti legnosi e dei prodotti secondari del bosco;
 - d) promozione e supporto alla realizzazione di filiere certificate forestali o dei prodotti legnosi e secondari del bosco;
 - e) divulgazione e promozione dei prodotti forestali, dei prodotti legnosi e dei prodotti secondari del bosco, certificati per la gestione forestale sostenibile e per le catene di custodia;
 - f) sensibilizzazione e divulgazione della gestione forestale sostenibile;
 - g) promozione di sistemi per la trasparenza e la legalità negli scambi commerciali del legname;
 - h) promozione, istituzione e valorizzazione di marchi di provenienza e di qualità del legname regionale certificato;
 - i) ogni altra attività o iniziativa volta a rafforzare il sistema delle utilizzazioni dei boschi certificati, delle imprese forestali certificate e del sistema foresta-legno regionale certificato.

Articolo 5 (Spese ammissibili a contributo ed intensità del contributo)

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa, purché direttamente attinenti al funzionamento dell'organismo regionale di cui all'articolo 3 ed alle iniziative di cui all'articolo 4:

- a) spese per l'eventuale canone di locazione dei locali destinati all'organismo regionale;
- b) spese connesse al funzionamento amministrativo dell'organismo regionale quali utenze, spese di cancelleria e postali;
- c) spese gestionali, quali spese per il personale;
- d) compensi a terzi per prestazioni e per servizi;
- e) spese di acquisto o noleggio di materiali ed attrezzature;
- f) spese di produzione e divulgazione di materiale divulgativo e promozionale;
- g) spese per beni e servizi diverse da quelle di cui alle lettere da a) a f), necessarie al funzionamento dell'organismo regionale ed alla realizzazione delle iniziative.

2. Non sono ammesse a contributo le spese sostenute antecedentemente alla data di presentazione della domanda.

3. Il contributo è concesso fino all'importo massimo del 100 per cento della spesa ammissibile per la realizzazione delle attività e delle iniziative di cui all'articolo 4.

Articolo 6 *(Presentazione della domanda)*

1. I soggetti beneficiari di cui all'articolo 3 presentano alla Direzione centrale competente in materia di risorse forestali², di seguito denominata Direzione, Servizio competente in materia di foreste³, di seguito denominato Servizio, domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da:

- a) progetto delle attività ed iniziative per le quali si chiede il contributo;
- b) preventivo delle spese ammissibili di cui all'articolo 5, articolato in specifiche voci di costo;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante altri eventuali aiuti de minimis ricevuti nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione della domanda e durante i due esercizi finanziari precedenti;
- d) fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante in corso di validità;
- e) copia del documento, in corso di validità al momento di presentazione della domanda, che attesta la gestione, in capo all'organismo regionale, di sistemi di certificazione forestale e l'adesione al medesimo organismo di proprietari forestali del Friuli Venezia Giulia.

² Parole sostituite da art. 3, c. 1, DPRReg. 23/5/2016, n. 0111/Pres. (B.U.R. 1/6/2016, n. 22).

³ Parole sostituite da art. 3, c. 1, DPRReg. 23/5/2016, n. 0111/Pres. (B.U.R. 1/6/2016, n. 22).

Articolo 7
(Istruttoria della domanda e concessione del contributo)

1. I contributi sono concessi con procedimento valutativo a sportello, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. Il Servizio, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda:
- a) verifica l'ammissibilità e la completezza della domanda;
 - b) richiede, ove necessario ed ammissibile, eventuali integrazioni documentali;
 - c) comunica ai soggetti richiedenti la non ammissione al contributo, evidenziando le motivazioni, nel rispetto dell'articolo 16 bis della legge regionale n. 7/2000⁴;
 - d) concede i contributi e fissa i termini per la rendicontazione con decreto del Direttore del Servizio;
 - e) comunica ai singoli beneficiari il contributo concesso e i termini per la rendicontazione;
 - f) comunica ai soggetti richiedenti l'eventuale esaurimento delle risorse disponibili.

Articolo 8
(Rendicontazione della spesa)

1. Ai fini della rendicontazione della spesa ammessa a contributo, i soggetti beneficiari presentano, entro il termine previsto dall'articolo 7, la seguente documentazione:

- a) copia non autenticata della documentazione di spesa regolarmente quietanzata, annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 7/2000;
- b) relazione finale sulle attività ed iniziative realizzate e sui risultati raggiunti.

Articolo 9
(Liquidazione⁵ del contributo)

1. Il contributo è liquidato⁶ sulla base delle spese effettivamente sostenute in relazione alle attività ed iniziative realizzate. In ogni caso il contributo da liquidare non può essere superiore all'importo concesso ai sensi dell'articolo 7.

⁴ Parole sostituite da art. 4, c. 1, DPRReg. 23/5/2016, n. 0111/Pres. (B.U.R. 1/6/2016, n. 22).

⁵ Parole sostituite da art. 5, c. 1, lett. a), DPRReg. 23/5/2016, n. 0111/Pres. (B.U.R. 1/6/2016, n. 22).

⁶ Parole sostituite da art. 5, c. 1, lett. b), DPRReg. 23/5/2016, n. 0111/Pres. (B.U.R. 1/6/2016, n. 22).

2. (ABROGATO).⁷

3. Nel caso in cui, in sede di rendicontazione, la spesa sostenuta risulti inferiore alla spesa considerata ammissibile, l'importo del contributo è ridotto in proporzione alla spesa rendicontata.

Articolo 10
(Cumulo degli aiuti)⁸

1. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, gli aiuti concessi ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati con aiuti de minimis concessi a norma di altri regolamenti de minimis, a condizione che non venga superato il massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, gli aiuti de minimis sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili fino alle intensità di contributi massimi consentiti dalla normativa comunitaria.

Articolo 11
(Esclusioni)⁹

(ABROGATO)

Articolo 12
(Disposizione di rinvio)

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano in quanto compatibili le disposizioni delle leggi regionali 7/2000 e 9/2007.

Articolo 13
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

⁷ Comma abrogato da art. 5, c. 1, lett. c), DPRReg. 23/5/2016, n. 0111/Pres. (B.U.R. 1/6/2016, n. 22).

⁸ Articolo sostituito da art. 6, c. 1, DPRReg. 23/5/2016, n. 0111/Pres. (B.U.R. 1/6/2016, n. 22).

⁹ Articolo abrogato da art. 7, c. 1, DPRReg. 23/5/2016, n. 0111/Pres. (B.U.R. 1/6/2016, n. 22).